

Roma 24.08.2020

Prot. 280.2020 COVID-19 sicurezza

### Quesito

Come e cosa fare per il rientro dei cosiddetti “lavoratori fragili”? Deve essere sottoposto alla visita medica a cura del Medico Competente?

### Risposta

I cosiddetti “**lavoratori “fragili”**” dovranno rientrare al lavoro a seguito del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020<sup>2</sup>. Infatti con la pubblicazione del Decreto Legge su richiamato si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro di quei soggetti appartenenti appunto nella categoria di “lavoratore fragile” e posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020. Sempre il DL citato **ha ricompreso** fra i vari articoli e provvedimenti posti **in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020** interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, disponendo che hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione riconoscendo a tali soggetti del settore privato la priorità nell'accoglimento delle istanze. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla **base delle valutazioni dei medici competenti**, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare **una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente**, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

**Allo stato attuale e fatta salva ulteriore circolare esplicativa o di dettaglio, i lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro non risultano essere soggetti all’obbligo di una visita medica tout-court di idoneità lavorativa “di rientro” alla stregua di quella prevista, ad esempio, dopo 60 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi di salute stabilita ex 81/08** in quanto tali lavoratori sono sì “fragili” ma in via cronica e non oggetto di un episodio acuto di malattia (ovviamente con espressa riserva alla fattispecie di intervenuta malattia durante il periodo destinato al “lavoratore fragile” e, in tal caso, si presume sarà il lavoratore a farsi parte attiva per rendere noto l’evento richiedendo visita al Medico Competente affinché possano esserne valutati gli esiti in relazione ai rischi professionali cui dovrà essere riesposto il lavoratore medesimo al rientro sul luogo di lavoro; in ogni caso l’Ente/DDL venuto a

---

<sup>1</sup> cioè coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992

<sup>2</sup> Fonte: [SIML](#)

conoscenza dell'evento morboso, in caso di mancato contatto da parte del lavoratore, si attiverà per adempiere a quanto previsto dalla normativa).

Ciò detto, alla luce di quanto imposto dall'art. 2087<sup>3</sup> del C.C. e degli obblighi conseguenti a carico del DDL, si ritiene prudenziale coinvolgere il Medico Competente (ovvero il Medico di Sorveglianza Sanitaria d'emergenza così come richiesto all'INAIL competente per territorio) nella valutazione clinica del/della lavoratore/trice, anche in assenza di obbligo, proprio nel rispetto degli obblighi di tutela, prevenzione e protezione degli stessi gravante sul DDL anche in termini di rinforzo del parere e/o del giudizio previamente espresso all'allontanamento dal lavoro all'inizio del periodo emergenziale da parte del Medico Competente al Datore di Lavoro.

Si ritiene, comunque, fondamentale in fase di rientro al lavoro, a cura del DDL, rinnovare l'informativa ai lavoratori "fragili" di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell'art. 41, al comma 2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza.

Distinti saluti.

UNEBA – Servizio SAIL

---

<sup>3</sup> Dispositivo dell'art. 2087 Codice civile

Fonti → Codice civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione I - Dell'imprenditore L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]<sup>41</sup>. Note (1) Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.